

Informativa n. 39/2017

9 ottobre 2017

CCNL TERZIARIO CONFCOMMERCIO AUMENTO 03/2018

Nota ConfCommercio n. 141 del 29 settembre 2017

In data 29 settembre, Confcommercio ha diramato una nota attraverso la quale ha reso noto di aver sottoscritto un'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per la definizione del trattamento economico sospeso a novembre 2016.

L'accordo prevede l'erogazione, a marzo 2018, della tranche di aumento retributivo non erogato.

Questi i valori economici:

LIVELLO	AUMENTI
	01/11/2016
Q	27,78
I	25,02
II	21,64
III	18,50
IV	16,00
V	14,46
VI	12,98
VII	11,11

Inoltre hanno differito la scadenza contrattuale dall' originario termine del 31 dicembre 2017 al 31 luglio 2018.

Infine, le parti contraenti si sono impegnate a garantire che gli aumenti contrattuali definiti nel Ccnl Terziario costituiscano il minimo inderogabile anche per tutti gli altri contratti che insistono sulla stessa sfera di applicazione. Quindi tali aumenti devono costituire *“una previsione non diversificabile in altri accordi collettivi di pari livello nazionale.”* Ciò al fine di evitare effetti indesiderati di dumping.

Restiamo a Vs. completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento voleste in merito e porgiamo distinti saluti.

Informativa n. 39/2017

5 ottobre 2017

CCNL TERZIARIO CONFCOMMERCIO AUMENTO 03/2018

Nota ConfCommercio n. 141 del 29 settembre 2017

In data 29 settembre, Confcommercio ha diramato una nota attraverso la quale ha reso noto di aver sottoscritto un'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per la definizione del trattamento economico sospeso a novembre 2016.

L'accordo prevede l'erogazione, a marzo 2018, della tranche di aumento retributivo non erogato.

Questi i valori economici:

LIVELLO	AUMENTI
	01/11/2016
Q	27,78
I	25,02
II	21,64
III	18,50
IV	16,00
V	14,46
VI	12,98
VII	11,11

Inoltre hanno differito la scadenza contrattuale dall' originario termine del 31 dicembre 2017 al 31 luglio 2018.

Infine, le parti contraenti si sono impegnate a garantire che gli aumenti contrattuali definiti nel Ccnl Terziario costituiscano il minimo inderogabile anche per tutti gli altri contratti che insistono sulla stessa sfera di applicazione. Quindi tali aumenti devono costituire *“una previsione non diversificabile in altri accordi collettivi di pari livello nazionale.”* Ciò al fine di evitare effetti indesiderati di dumping.

Restiamo a Vs. completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento voleste in merito e porgiamo distinti saluti.